



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

C.so Borsalino, 17 – 15121 Alessandria, Tel 0131/265714  
E-mail: [info@ordingal.it](mailto:info@ordingal.it) - [www.ordingal.it](http://www.ordingal.it)

Prot. n. 159

Alessandria, 1° febbraio 2024

Spett.Le  
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI  
via XX settembre, 5  
ROMA

[segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

e p.c. Ordini territoriali degli Ingegneri  
loro sedi

**Oggetto: Parere Anac su “Progettazione interna e polizze per il personale – d.lgs. 36/2023” - FUNZ CONS 64/2023**

Come appreso dagli Organi di Stampa l'Anac con il parere di cui all'oggetto afferma in conclusione:

*“...il sindacato esercitato dagli ordini professionali "non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività", ma riguarda soltanto "coloro che esercitano la libera professione, esplicando l'attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero, per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori", ed esulando quindi dalla competenza di detti ordini professionali "il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione" (Cons. di Stato, sez.V, 23 maggio 1997, n. 527)».*

*Pertanto, continua l’Autorità, «... nel caso della progettazione interna, ..., la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta "ratione officii" e non "intuitu personae" e si risolve "in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego" (Cass. Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386), nell'ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva ed individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione. ...» (Atto di Regolazione n. 6/1999).*

*Per quanto sopra, in risposta al primo quesito sollevato, può confermarsi – in assenza di contrarie indicazioni nel Codice - l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante, incaricato dello svolgimento di attività progettuale....”*



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

C.so Borsalino, 17 – 15121 Alessandria, Tel 0131/265714  
E-mail: [info@ordingal.it](mailto:info@ordingal.it) - [www.ordingal.it](http://www.ordingal.it)

Quanto sopra, risultando contrario al pensiero e all'attività del CNI e di questo Ordine, in materia dell'obbligatorietà d'iscrizione all'Albo, è basato su un'interpretazione di alcuni dettati giurisprudenziali che eludono nelle conclusioni la Legge istitutiva del 24 giugno 1923 e il Regolamento per le Professioni di Ingegnere e di Architetto R.D. 23 Ottobre 1925, N. 2537 che all'Art. 5 precisa: *...Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395.*"

Nella Legge e nel Regolamento, di rango superiore al nuovo Codice degli Appalti, nulla si esplicita né si esprimono deroghe all'obbligatorietà d'iscrizione per i dipendenti pubblici, pertanto a ns giudizio non è possibile derogare all'iscrizione all'albo professionale per esercitare attività professionale.

Alla luce di quanto sopra si chiede al C.N.I., dovendo rispondere ad alcuni quesiti sull'obbligatorietà d'iscrizione all'Albo, pervenutoci da Collegi dipendenti di Enti e Aziende a partecipazione Pubblica, se il ns. parere sopra esposto sia corretto.

Confidando in un esaustivo chiarimento, sicuramente utile a tutti gli Ordini, si ringrazia anticipatamente.

L'occasione ci è gradita per porgere i ns più cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
(ing. Marco Colombo)